



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 50**

Riunione del 30 maggio 2012

**50.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI
CONFRONTI DI:**

- **CARLO FROLI** - tesserato
- **ASD POLISPORTIVA LIBERTAS CALCI** in persona del
Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
 - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente/Relatore
 - Avv. Antonio Amato - Componente/Relatore

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CARLO FROLI** per avere *"in violazione del generale principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 10 e 17 FIPAV e 19 RAT, con la contestata aggravante dell'art. 49 lett. D) Reg. Giur.,..., successivamente alla gara n. 65 del campionato di 1° Divisione femminile svoltasi in Pisa, nella sua qualità di Dirigente della ASD Polisportiva Calci, posto in essere una condotta minacciosa ed intimidatoria nei confronti del 1° arbitro Angelo Cellammare, consistita nel aver guidato una autovettura Fiat di colore bianco nella direzione del detto arbitro, appena uscito dallo spogliatoio, nel tentativo di investirlo, con manovre alternate di accelerazioni e frenate improvvisate, sino ad arrivare, arretandosi, a pochi centimetri dalle gambe dell'arbitro, per aprire il finestrino e testualmente indirizzare all'arbitro Cellammare, con tono minaccioso "Cellammare, tu non capisci una sega! E ti ripiglioi!"*



- **ASD Polisportiva Libertas Calci** in persona del Presidente *pro tempore* ex art. 55 n. 3 lett. a) R. G. per i fatti contestati al proprio tesserato.

-oOo-

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 30 maggio 2012 alla quale hanno preso parte:

- per la Procura Federale l'Avv. Tobia il quale, illustrate le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G., chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: Carlo Froli: sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro), in esso compreso il periodo di sospensione cautelare già sofferto; ASD Polisportiva Libertas Calci: multa di euro 500,00;
- per la ASD Polisportiva Liberta Calci l'Avv. Alberto Borsetti in sostituzione dell'avv. Francesco Guardavaccaro giusta procura conferita dal Presidente del sodalizio Giovanni Mazzei;
- nessuno è comparso per l'incolpato Carlo Froli.

La Commissione, letti gli atti, esaminati i documenti e valutate le posizioni delle parti,

premessi che:

Il presente procedimento trae origine dai fatti descritti nel referto arbitrale e puntualmente riportati nel capo di incolpazione.

Il Giudice sportivo, attesa la gravità dei fatti, nella convinzione che la sanzione in concreto applicabile potesse esorbitare la propria competenza, sospendeva in via cautelare l'incolpato per giorni 60 e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per lo svolgimento delle necessarie indagini dalle quali scaturiva l'atto di deferimento oggetto del presente procedimento.

Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno poi confermato i fatti per come descritti nel referto (costituente fonte di prova privilegiata) e fatto emergere una ulteriore circostanza secondo cui all'interno dell'automobile guidata dal Froli fossero presenti le due figlie, una delle quali aveva preso parte alla gara appena conclusasi.

Senonché il Froli, benché regolarmente convocato dinanzi questa Commissione, non compariva né depositava memorie difensive.

Si costituiva invece nel presente procedimento il sodalizio in persona del Presidente p.t. il quale per il tramite del proprio difensore non



contestava i fatti, comunicava l'avvenuta cessazione del rapporto che in precedenza aveva legato il Froli al sodalizio ed evidenziava come il Froli avesse preso parte all'incontro non in qualità di dirigente iscritto a referto bensì in qualità di spettatore dell'incontro che vedeva impegnata la figlia ed invocando, pertanto, l'applicazione dell'art. 55, comma 4 Reg. Giur. secondo cui gli Associati *"Potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito o dal dibattimento risulti che non hanno partecipato all'illecito o lo hanno ignorato o che, almeno, sussistono seri e fondati dubbi in proposito"*.

Osserva

La mancanza di attività difensive da parte del Froli e la natura di prova privilegiata riconosciuta al referto arbitrale inducono a ritenere provati i fatti contestati la cui gravità appare evidente.

Altresì sussistente deve ritenersi la circostanza aggravante contesta ex art. 48 lett. d) Reg. Giur. per avere agito il Froli per motivi futili e abietti e, per giunta, in presenza delle figlie minori.

La richiesta della sanzione della sospensione per mesi 4 (quattro) compreso il periodo di sospensione cautelare presofferto appare pertanto congrua.

Per quanto concerne invece la posizione del sodalizio, il quale ha dimostrato di aver allontanato il Froli dalla propria compagine sociale e dimostrato come questi avesse preso parte all'incontro in qualità di semplice spettatore e non in qualità di dirigente del sodalizio, rendono invece applicante al caso di specie l'esenzione da responsabilità invocata.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale applica al tesserato Carlo Froli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 comprensivi del periodo di sospensione cautela presofferto. Dispone altresì il non luogo a sanzione nei confronti del sodalizio.

Roma, 7 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai